

**Piera Capone**, *Unciaria lex*

Il succoso saggio di Piera Capone, *Unciaria lex*, ed. Satura, Napoli ottobre 2012, ricostruisce, con accuratezza e acribia, uno spaccato della società romana, riguardo ad un *puntum dolens* di ieri e (purtroppo!) di oggi: i tassi d'interesse sui mutui.

La ricerca sulla normativa romana è accurata e minuziosamente documentata sia riguardo ai commenti degli studiosi che hanno tentato la ricostruzione dell'intricata materia sia per quanto attiene alle fonti.

Poiché queste provengono soprattutto dalla letteratura romana, la loro 'lettura' è spesso irta di ambiguità e significati di non facile interpretazione. Tuttavia l'autrice si muove con padronanza e originalità, scegliendo tra le tesi degli interpreti e, non di rado, avanzando ipotesi proprie.

La ricostruzione rivolta al dato giuridico è interessata anche a quel che si muoveva nella società romana, lasciando intravedere profili di personaggi, come Lucullo e Cicerone, attenti alle difficoltà della gente comune, ma pure (soprattutto Cicerone) fortemente influenzato dalle richieste degli abbienti. In particolare Cicerone ci appare con l'ambiguità che ci è nota e che sembra avere

accompagnato la sua vita. Egli, pertanto, emerge con le contraddizioni derivanti da un lato dall'attenzione alla collettività ed alla razionalità, dall'altro dai canoni dell'amicizia (tanto efficacemente delineati da lui stesso nel *Laelius*), operando contro i suoi stessi provvedimenti per favorire, ad esempio, il senatore Brutus, usuraio, ma suo amico.

L'indagine, perciò, nella sua complessità non è soltanto la ricerca della 'norma', bensì dell'esperienza romana di un ampio arco temporale: dalle lotte plebee del V e IV secolo ai travagli della crisi della *Res publica populi romani*, del I secolo a. C., nel quale, sul tema giocano un ruolo incisivo, oltre Cicerone, i personaggi che hanno caratterizzato il primo secolo della Repubblica.

Punto focale, al quale pare finalizzata l'intera ricerca, è l'emersione di un provvedimento di Silla, finora poco evidenziato, dal quale potrebbe avere prese le mosse la regolamentazione delle *usurae*, contenuta in un editto di Lucullo e in un analogo provvedimento di Cicerone.

L'a., con chiarezza, precisa subito l'oggetto della sua ricerca (p. 5): “*Le leges fenebres*, sintagma — questo — con il quale si allude tanto alle disposizioni sul tasso degli interessi quanto a quelle che riguardavano altri profili del fenomeno

sente di gettare uno sguardo penetrante sulla società repubblicana e sul doloroso nodo dei prestiti e degli interessi.

Rispetto a questo provvedimento, il senatoconsulto del 51, intervenuto anch'esso sulla misura degli interessi, dovrebbe avere avuto lo scopo di estendere anche ai prestiti tra romani e provinciali la disciplina già esistente sia per i rapporti tra romani sia per i mutui dei provinciali.

L'a., pertanto, fornisce una perspicua lettura della normativa repubblicana concernente i prestiti e la misura degli interessi, innervata con una coerente visione del contesto sociale, colto nelle sue trasformazioni, che hanno riguardato i vari strati della popolazione e, di conseguenza, i debitori.

[SEBASTIANO TAFARO]

dell'*aes alienum* (siano stati essi *plebiscita* o *leges*), assommano ad una trentina di provvedimenti dalla innegabile natura privatistica e di natura per lo più demagogica. Volendo selezionare solo quelli relativi alla determinazione delle *usurae* convenzionali, se ne contano, invero, solo quattro, che possiamo per ora semplicisticamente elencare nel loro ordine cronologico: una disposizione *de unciario fenore*, un'altra *de fenore semunciario*, un divieto di *generatio* e, infine, una *lex Cornelia Pompeia unciaria*.”

Ed avverte che: “Tale sequenza rappresenta, invero, il risultato della collazione di una serie di notizie provenienti da fonti disomogenee e non del tutto concordanti fra di loro: le prime tre disposizioni sono ricordate da Livio nell'ambito di narrazioni molto particolareggiate dei contesti nei quali vennero adottate e, inoltre, da Tacito in un laconico resoconto che (in parte) si rispecchia nelle informazioni liviane, ricevendone luce...”.

Muovendosi con esaustività tra le fonti e tenendo conto che si tratta di riferimenti letterari e di epoca tarda rispetto agli avvenimenti, l'a. delinea il quadro dei probabili provvedimenti; i quali sin dal sec. V erano stati proposti per alleviare la condizione dei debitori. La ricostruzione che ne consegue consente di definire i presupposti a ba-

se della *lex Cornelia Pompeia* indicata come *unciaria lex* in una glossa festina (Lindsay *Festi* 516).

È, infatti, questo provvedimento di Silla e Pompeo (al cui proposito va puntualizzato che si tratta di Quinto Pompeo Rufo, consuocero di Silla, che era stato anche tribuno della plebe e fu ucciso ad opera di Gneo Pompeo Strabone), proposto durante il loro consolato dell'88, l'*occasio* del saggio, nel quale l'a. coglie la possibilità di spaziare a tutto tondo all'interno delle vicende relative ai prestiti ed ai tentativi di limitarne il peso, in modo da alleviare la condizione dei debitori, ma anche a rendere possibile l'effettivo pagamento dei debiti. In tal modo l'a. disegna un quadro completo delle vicende relative alle politiche ed alle plausibili normative concernenti i prestiti, dal V secolo a. C. sino alla *unciaria lex* dell'88, della quale (sia pure a volo) l'a. ricostruisce le proiezioni nell'esperienza imperiale, fino alla legislazione di Giustiniano.

Filo conduttore della ricerca appare l'evidenziazione dell'urgenza e della drammaticità della condizione dei debitori, la quale si è attorcigliata con le vicende politiche per tutta l'esperienza repubblicana, costituendone quasi uno sfondo costante che spinge l'a. ad affermare (p. 103): "Del resto, la peculiarità della realtà del I

degli interessi".

Secondo l'a., dunque, sarebbe stata proprio la *lex* di Silla e Pompeo ad aver previsto il limite legale della *centesima*, rimasto "formalmente in vigore fino a Giustiniano", il quale, pertanto era stato previsto nell'88 a.C. da Silla e Pompeo desiderosi anzitutto di reintrodurre un limite legale, caduto nella pratica dei prestiti.

Questa tesi porta l'a. all'ulteriore congettura secondo la quale i successivi editti provinciali di Lucullo e Cicerone non sarebbero stati innovativi, ma avrebbero mutuato la fissazione delle *usurae* al 12% annuo dalla realtà urbana e non viceversa". Di modo che "Così intesa, la *lex Cornelia Pompeia unciaria* dell'88 a.C. potrebbe rappresentare l'anello mancante di quella storia che, con riguardo al limite degli interessi convenzionali nella misura dell'1 % mensile, quindi del 12% annuo, limite rimasto in vigore sino all'epoca giustiniana, lascia emergere con certezza, quali prime attestazioni in tal senso, solo quelle contenute negli editti provinciali di Lucullo e Cicerone, dunque a partire dal 72-70 a.C.".

Merito dell'a. è avere saputo valorizzare i dati 'esterni' ai testi presi in esame, senza tuttavia allontanarsi da una rigorosa esegesi del dato testuale, raggiungendo una felice sintesi che le con-

teso a ricostruire il contesto e le condizioni concernenti i *debitores* nell'anno 88 a.C. (anno della *lex Cornelia Pompeia*), attraverso un'analisi economico-sociale che denota quanto i debitori fossero cambiati e non potessero essere assimilati a quelli dei pregressi secc. V e IV.

In questa ricostruzione l'a. coglie i nessi strettissimi esistenti tra normativa e società.

L'a. si sofferma sulle 'letture' date dagli interpreti riguardo alla portata del provvedimento sillano e confuta alcune opinioni ed in particolare quella del Niebhur (e di quanti in un modo o nell'altro si collegavano a lui), il quale riteneva che l'interesse unciario fosse calcolato su base mensile e riferito al computo dell'anno in 10 mesi.

L'a., attraverso una circostanziata valutazione della tradizione del testo festino, tenta di darne una lettura più coerente e, dando conto dell'ipotesi che nel testo vi potesse essere un originario riferimento a *duodecimam* (presente in due codici), conclude (anche a prescindere da tale variante) che "Può riprendersi in seria considerazione, dunque, l'opinione secondo la quale il provvedimento sillano possa aver disposto tanto una remissione parziale dei debiti esistenti nella misura, appunto, di un decimo del loro ammontare, quanto aver reintrodotta un limite del tasso

secolo a. C. è testimoniata dal fatto che, pur in un contesto socio-economico molto lontano da quello dei primi secoli della Repubblica, il problema dei debiti si presentava comunque tanto urgente e drammatico da alimentare, e concorrere a giustificare, una serie di moti politici e di tentativi di soluzione".

La linea scelta consente all'a. di scandagliare la genesi dei debiti sia sotto il profilo economico sia sotto quello politico, poiché: "se le lotte del V e IV secolo a.C. avevano avuto quali unici protagonisti gli strati più bassi della plebe, i piccoli contadini rovinati dalle guerre e dai cattivi raccolti, ora – nel sec. I a.C. – vi erano anche rappresentanze dei ceti elevati della società, ... i proprietari terrieri, per i quali, certo, il problema dell'indebitamento nasceva piuttosto dagli errori e dalle intemperanze per una politica di potere che non da vere e proprie esigenze economiche".

Nel percorso delineato l'a. coniuga l'escussione delle fonti con una penetrante lettura dei riferimenti bibliografici pertinenti.

Punto di partenza è il dato semantico, espresso da due termini: *fenus* e *usura*.

Riguardo al secondo termine l'a. pone bene in risalto la differenza di significato tra i romani e l'esperienza contemporanea e, richiamando la

letteratura più recente, evidenzia l'estraneità al diritto romano dell'identificazione di 'usura' con l'interesse illecito "È noto, infatti, come l'accezione negativa, a noi familiare, di *usura* quale 'profitto ricavato dal denaro superiore al limite legislativo o a quello dettato dal contesto socio-economico' sia frutto solo di quella riflessione che trovò, il suo culmine nel XV secolo, quando pressante fu l'esigenza di distinguere anche sotto il profilo terminologico tra interessi (leciti) e usure (illecite)".

Richiamata la molteplicità delle ottiche dalle quali si sono snodate le indagini intorno alle *usurae*, l'a. individua un vuoto nell'approfondimento della *Unciaria lex* di Silla e Pompeo Rufo. La quale doveva appartenere alle *leges fenebres*, "sintagma ... con il quale si allude tanto alle disposizioni sul tasso degli interessi quanto a quelle che riguardavano altri profili...", le quali "assommano ad una trentina di provvedimenti dalla innegabile natura privatistica), la cui rassegna mostra "come la *lex Cornelia Pompeia unciaria* dell'88 a.C. rappresenti l'ultimo di questo tipo".

La *lex* è colta nella dinamica della Repubblica e dei provvedimenti che concernettero i debiti fin da età antica, quando vi dovette essere un

Verrio Flacco, tanto da non potere essere tralasciati da Festo. Il punto è che la glossa probabilmente apparteneva alle seconde parti della lettera U e che, di conseguenza, in esse non sempre si dava la spiegazione del lemma, affidata ad altri punti dell'opera. Per ciò non sarei tanto sicuro che la glossa dovesse spiegare il significato di *unciaria lex* soffermandosi sul contenuto della *lex* di Silla e Pompeo, ben potendosi pensare che l'aver già parlato in altro lemma del significato di *unciarius* consentiva al grammatico di classificare come *unciaria* la *lex de quo*.

Con stringatezza, comunque, l'a. puntualizza le poche certezze che il testo festino consente, cioè la sicura esistenza di una *lex* di *L. Cornelius Sulla* e *Q. Pompeius Rufus* la quale doveva essere stata una *lex fenebris*, probabilmente ultima a regolamentare le *usurae* e vicina al limite della *centesima*, riguardo al quale l'a. ipotizza che proprio quella legge dovette avere costituito uno 'spartiacque' nella normativa concernente il limite massimo degli interessi e perciò s'impegna a spiegare il fondamento di tale suo assunto.

In mancanza di testimonianze interne al lemmario festino, l'a. si concentra sugli aspetti esterni al testo, idonei a lumeggiarne le finalità ed i contorni. In questo vi è un apprezzabile sforzo

rone doveva conoscere il limite della *centesima* ancor prima della redazione del suo editto sull'*usura* e, dall'epistolario dello stesso Cicerone, risulta che la *centesima* doveva essere stata presente in un senatoconsulto del 51 a.C., l'a. sostiene che appare certa l'introduzione della *centesima* a datare dal 72-70 (in coincidenza con l'editto di Lucullo), mentre di essa non vi è menzione per il periodo precedente. Inoltre, l'a. ribalta le pregresse convinzioni, secondo le quali sarebbe stato proprio l'editto di Lucullo ad influenzare l'adozione del limite della *centesima* in Roma, e, aderendo all'opinione della Solidoro Maruotti, ipotizza che, all'opposto, appare plausibile che sia stato Lucullo ad ispirarsi ad una norma già esistente in Roma, della quale, tuttavia, abbiamo perso traccia.

Ricostruito il contesto nel quale maturarono le decisioni sulle *usurae*, l'a. concentra la sua ricerca sul provvedimento di Silla e Pompeo, del quale l'unica notizia ci è pervenuta attraverso una glossa di Festo (*Festi* L. 516), purtroppo troncata nell'ultima parte, a causa delle vicende di trasmissione del *De verborum significatu*, per lo più (ma non in questo caso) affidato alle fortune del *Farnesiano*, dato che (non fosse altro che per la vicinanza temporale con *lex Cornelia*) appare legittimo supporre che riferimenti diffusi dovessero trovarsi in

*palaiòs nómos* che avrebbe vietato il prestito ad interesse.

Nella ricerca di siffatte disposizioni l'a. compie una completa rivisitazione della questione dei debiti, ricordando come essa, assieme a quella della distribuzione delle terre, “abbia rappresentato ... il *leit motiv* delle più antiche rivendicazioni della plebe”. Poiché “la piaga dei debiti affliggeva vasti strati della popolazione già agli inizi del V secolo a.C.”.

Precisato che nell'età più risalente, del V secolo, i prestiti dovevano essere prestiti di consumo (e “per questo improduttivi”) l'a. si sofferma sull'avversione nei confronti dei *feneratores*, colpiti da sanzioni edilizie e repressi anche attraverso una *manus iniectio in quadruplum* (menzionata da Catone il Censore), e sull'intensa attività di repressione e contenimento esercitata nel sec. IV dai *tribuni plebis*.

In questo susseguirsi di eventi si delineò la determinazione di *fenus unciarium*, fatto risalire da Tacito alle XII Tavole e da Livio, invece, ad una *lex Duilia Menenia* del 357 a.C. L'a., ben districandosi tra le opposte tesi che consideravano attendibile l'una o l'altra notizia, ritiene plausibile la risalenza già alle XII tavole di una disciplina dei prestiti (probabilmente inserita nella tavola VIII)

fondata sulla centralità dell'*aes*, come merce di riferimento dei valori economici, di modo che “In definitiva una norma sul tasso degli interessi si presenta quanto meno coerente sotto diversi profili con il più ampio progetto dei decemviri...”; il che appare maggiormente plausibile ove si consideri come “alcune misure decemvirali siano espressione di un uso consolidato del sistema duodecimale”.

L'a. rilegge l'intera questione alla luce dell'ascesa della plebe nell'assetto della *Civitas*.

Da questi presupposti l'a. arriva alla definizione dell'*uncia*, centrale per la comprensione della *lex Cornelia Pompeia unciaria*. In proposito l'a., ripercorse le differenti ed opposte tesi e, vistene le possibili conseguenze, aderisce all'ipotesi che, poiché nell'età decemvirale si dovevano avere prestiti in natura, l'oncia al tempo delle XII tavole dovesse corrispondere al raddoppio del capitale, su base annua. Altrimenti, tra altro, non si giustificerebbero i successivi interventi (del I sec. a.C.) diretti a limitare gli interessi al 12% su base annua, mentre il tasso dei prestiti di derrate fu sempre particolarmente alto ed era ancora del 50% al tempo di Costantino. Perciò l'a. afferma verisimile il racconto di Tacito, sia riguardo all'introduzione del prestito unciario con le XII

to del doppio del capitale, che, ribadito reiteratamente nel corso del Principato, trovò accogliamento in una singolare costituzione di Giustiniano, nella quale l'imperatore espresse un criterio di grande saggezza politica, secondo il quale l'eccessiva onerosità dei debiti non favorisce i creditori, perché produce l'inesigibilità dei crediti.

Seguendo il filo costituito dalle vicende della *centesima*, l'a. si sofferma sul quasi contemporaneo provvedimento di Cicerone concernente le *usurae* e che verosimilmente fu composto a Roma sulla scorta di diversi materiali. L'a. ne ricostruisce il profilo con accuratezza. Richiamando l'epistolario dell'Arpinate, evidenzia l'ancoraggio degli interessi alla *centesima*, inserito nel titolo *de usura* del suo editto, nella parte nella quale si occupava “*de aere alieno nel genus provinciale*”, l'a. ricostruisce la coincidenza esistente tra il provvedimento di Cicerone e l'editto di Lucullo, salvo che per l'anatocismo, vietato da Lucullo ed, invece, ammesso da Cicerone.

L'a. fa emergere anche il travaglio di Cicerone, combattuto tra la coerenza al suo editto e le pressioni dell'amico Bruto, desideroso di esigere di là dal limite della *centesima*.

Poiché da alcuni brani delle *Verrinae*, che l'a. richiama appropriatamente, risulta che Cice-



Lucullo. Il quale adottò misure volte a ridurre l'ammontare complessivo dei debiti e a fissare il tasso massimo d'interesse al 12 % annuo. Le sue "scelte furono particolarmente efficaci se, come riferisce sempre con precisione Plutarco, in soli quattro anni i debiti vennero tutti saldati.". Sul provvedimento l'a. si sofferma dettagliatamente e, ponendosi in continuità con la precedente letteratura, tenta di sciogliere tutti gli interrogativi aperti, soprattutto quelli concernenti la natura e le dinamiche del processo (che lei ritiene essere stato quello formulare) nel quale operarono i provvedimenti emanati da Lucullo per l'Asia Minore, sulla cui natura (sostanziale o meramente processuale) l'a. non prende posizione.

Il saggio getta anche uno sguardo sulla proiezione del limite della centesima, introdotto da Lucullo, nelle età successive, evidenziandone la continuità con la prescrizione di Costantino (C.Th. 2.33.1) che ribadiva il limite del 12% annuo per i crediti pecuniari. La finalità del discorso svolto dall'a. (di occuparsi dell'editto di Lucullo esclusivamente per le eventuali collateralità con la *lex Cornelia Pompeia*) spinge l'a. a non soffermarsi su un altro limite, introdotto dall'editto di Lucullo e al quale ha dedicato pagine fondamentali la Solidoro Maruotti: quello del divieto di superamen-

tavole sia per la fissazione del suo ammontare al tasso annuo del 100%.

Ma ciò non implicherebbe l'infondatezza della notizia di Livio. Essa, come ha supposto il De Martino, si spiegherebbe con il bisogno di re-introdurre il pregresso limite, caduto in desuetudine. Ciò sarebbe frutto delle dinamiche della plebe, desiderosa di avere un limite certo contro l'andamento alla progressiva elevazione degli interessi, tanto da motivare la disposizione (dal sapore demagogico) della *lex Duilia Menenia*.

L'a., sul punto, pone in risalto la mancanza di *iudicia populi adversus feneratores* "per tutto il periodo di vigenza del limite unciario", ricavandone la convinzione che, di conseguenza, "esso dovette consistere in una dimensione particolarmente elevata", la quale, proprio per la sua elevatezza, non induceva alla sua violazione da parte dei *feneratores*. All'opposto, ovviamente, quella misura risultava insopportabile per i debitori; al punto che nel 347 a.C. si pervenne ad un plebiscito con il quale gli interessi vennero dimezzati e si concesse una rateizzazione triennale per il pagamento dell'intero. Limitazioni che non erano accettate dai creditori, sicché si ebbero numerose e consistenti violazioni, denunciate dai processi *contra feneratores*, documentati per il 344.

Della ricostruzione puntuale e sagace di questo quadro va dato atto all'a., la quale completa la sua indagine con l'evidenziazione del tentativo di divieto di dare prestiti ad interesse, proposto nel 342 attraverso il plebiscito Genucio, ritenuto dall'a. l'antecedente immediato della *lex Cornelia*. L'a. opportunamente si sofferma sulla proposta di Genucio (da collocare all'interno delle ribellioni del IV secolo) attraverso un'attenta esegesi della versione di Livio e di un inciso di Tacito, il quale, laconicamente, aveva annotato: *postremo vetita versura*. 'Si esamina criticamente tale affermazione, confrontando il testo di Tacito con il divieto di *versura* contenuto, secondo Cicerone, nella *lex Gabinia*, la quale, intorno al 67, aveva vietato la *versura* con gli stranieri. L'a. approfondisce il significato di *versura* e si chiede se a questi o ad uno di questi provvedimenti all'educazione Appiano, quando ricordava che sulla materia vi era stato un *palaiòs nómos*.

L'a. descrive i raggiri messi in opera dai *feneratores* per eludere ogni divieto, attraverso l'intestazione dei crediti a qualche socio italico. Efficacemente stigmatizzati da Plauto, essi furono repressi con il plebiscito, del 193 a.C., del tribuno C. Marco Sempronio, il quale, secondo Livio, “ *ex auctoritate patrum plebem rogavit plebesque sci-*

*vit ut cum sociis ac nomine latino creditae pecuniae ius idem quod com civibus Romanis esset*”, in tal guisa privando i *feneratores* dell'espedito di superare il divieto di prestito intestando i crediti a qualche compiacente amico non romano. L'a. ipotizza che il plebiscito avrebbe spinto i creditori romani a prestare nuovamente a nome proprio, ma raggiungendo i limiti ed i divieti, tanto da causare la severa e pronta reazione degli edili, e conclude affermando che in realtà “non vi fu una precisa volontà di intervenire in modo efficace ed incisivo” (p. 62).

Questa conclusione non appare scevra da perplessità. Sembrerebbe piuttosto plausibile che, ancorché severa, la legislazione in materia di prestiti fu superata dalla prassi, nella quale i debitori, avendo estremo bisogno del prestito, erano loro stessi ad invocarlo ed accettarlo a qualsiasi condizione, ieri come oggi, contribuendo a vanificare ogni limite o divieto, ancorché severo ed apparentemente senza via di scampo.

Nel I secolo l'esosità dei tassi e le vicende delle guerre mitridatiche avevano messo in ginocchio i debitori asiatici, con ricadute sui creditori romani, perché i provinciali, avendo perduto i loro beni, non erano in grado di far fronte ai propri debiti. In questo scenario si collocò un editto di